

## Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP)

Regolamento emesso in data 19/10/2023 Owner del processo: Funzione Antiriciclaggio



## Indice

1	1 PREMESSA		3
	1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	5
	1.2	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
2	GLI	ATTORI COINVOLTI	8
	2.1	FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	8
	2.2	UNITÀ BANKING SERVICES E CONTROLS – TEAM AML	9
	2.3	RESPONSABILE UNITÀ BANKING SERVICES E CONTROLS	9
3 FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE PERSONE ESPOSTE			
POLITICAMENTE10			
	3.1	IDENTIFICAZIONE PEP	11
	3.1.	1 on-boarding (prospect PEP)	11
	3.1.		
	3.1.	3 Perdita della qualifica di PEP	13
	3.2	ISTRUTTORIA AI FINI DEL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	13
	3.2.	1 PEP ad alto rischio (c.d. PEP critical)	14
	3.3	VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE	15
	3.4	PROFILATURA DI RISCHIO	16
	3.5	MONITORAGGIO NEL CONTINUUM	16
	3.6	RENDICONTAZIONE CONTROLLI SUI PEP	16
4	DE	FINIZIONI	17
5	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO19		
	<b>Б</b> 1	NODMATIVA INTERNA	20



#### 1 Premessa

Le Persone Esposte Politicamente (di seguito PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione.

Il decreto legislativo n. 231/07 (cd. Decreto Antiriciclaggio) prevede l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica dei clienti che assumono la qualifica di PEP.

Queste misure rafforzate consistono nel:

- a) definire procedure per determinare se il cliente sia un PEP;
- b) ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero loro delegati ovvero soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire un rapporto continuativo con tali clienti;
- c) adottare le misure necessarie per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- d) assicurare un monitoraggio costante e rafforzato del rapporto continuativo.

Il decreto legislativo n. 90 del 25.5.2017, che ha recepito in Italia la Direttiva UE 849/2015 (c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio), ha ampliato il perimetro dei soggetti qualificabili come PEP (cfr. capitolo 4), confermando che l'instaurazione e la prosecuzione di un rapporto continuativo con un PEP sia sottoposta ad autorizzazione da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero i loro delegati (articolo 25, comma 4, lett. a). Come, illustrato dal GAFI nella Guidance emanata ad hoc sui PEP, l'intervento di tali soggetti è finalizzato a garantire che i livelli di gestione più elevati siano consapevoli dell'esistenza di rapporti con i PEP e che in nessun caso vengano avviati rapporti con persone politicamente esposte in assenza di controlli adeguati: in sostanza l'autorizzazione da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero i loro delegati non deve avere le caratteristiche di mera formalità, ma vale a certificare sostanzialmente la qualità dei controlli effettuati; per questo, soggiunge il GAFI, il senior management deve avere una conoscenza approfondita delle procedure interne di controllo, ai fini del corretto presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e del profilo di rischio del cliente PEP.

In tale contesto, Banca d'Italia ha pubblicato:

 in data 23 gennaio 2018, le "Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte"<sup>1</sup>, indicando le "buone prassi" ed esempi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/adeguata\_verifica\_PPE.pdf



- concreti che possono migliorare la gestione del rischio di riciclaggio connesso alla tipologia di clientela qualificata come PEP;
- in data 31 luglio 2019, il provvedimento contenente "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", indicando la specifica indicazione del soggetto deputato alla approvazione di cui sopra, ovvero un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

E' altresi stato pubblicato il D.Lgs. 125/2019 del 04 ottobre u.s. in recepimento della Direttiva Comunitaria n. 2018/843 c.d. V Direttiva Antiriciclaggio che integra quanto sopra con il nuovo art. 20*bis*<sup>2</sup>, le cui previsioni prevedono l'emissione entro il 10 gennaio 2020 da parte dell'Italia di un elenco delle cariche pubbliche ricoperte dai soggetti qualificabili come PEP.

Si annovera il recepimento in data 24 ottobre 2021, ad esito della fase di consultazione pubblica durata dal 5 febbraio al 6 luglio 2020, degli "Orientamenti in materia di adeguata verifica della clientela e di individuazione dei fattori di rischio" emanati dalla Autorità Bancaria Europea (c.d. "EBA", European Banking Authority) pubblicati il 1° marzo 2021, sul tema dei c.d. PEP.

In data 14 giugno 2022, l'European Banking Authority (di seguito anche "EBA") ha emesso gli orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849, con cui ha previsto al paragrafo 43 che "prima di adottare una decisione definitiva sull'accettazione di nuovi Clienti ad alto rischio o sul mantenimento di rapporti d'affari con Clienti ad alto rischio, l'alta dirigenza dovrebbe consultare il Responsabile Antiriciclaggio conformemente alle politiche interne dell'ente creditizio o dell'istituto finanziario in materia di AML/CFT basate sul rischio, in particolare nei casi in cui l'approvazione dell'alta dirigenza sia espressamente richiesta ai

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Ogni Stato membro pubblica e aggiorna un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 3, punto 9. Gli Stati membri richiedono a ciascuna organizzazione internazionale accreditata nel loro territorio di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presso tali organizzazioni internazionali ai fini dell'articolo 3, punto 9. Tali elenchi sono inviati alla Commissione e possono essere resi pubblici"



sensi della direttiva (UE) 2015/849. Qualora decida di non seguire il parere del Responsabile Antiriciclaggio, l'alta dirigenza dovrebbe debitamente mettere a verbale tale decisione e valutare le sue proposte per mitigare i rischi segnalati dal Responsabile Antiriciclaggio".

Banca d'Italia, si è conformata alle citate Linee Guida EBA, che sono state recepite con modifiche ad hoc alle "Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio" del 26 marzo 2019, con Provvedimento del 1° agosto 2023 con efficacia dal **14 novembre 2023**.

Le disposizioni in materia di Adeguata Verifica della Clientela per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, emanate dalla Banca d'Italia in data 30 luglio 2019 e aggiornate ad agosto 2023 per recepire le citate Linee Guida EBA, hanno ripreso i principi ivi contenuti nelle cd. buone prassi e nei documenti dell'EBA, prevedendo che i destinatari definiscano le procedure per verificare se il Cliente o il Titolare Effettivo rientrino nella definizione di PEP, avvalendosi non solo delle informazioni raccolte dal Cliente, ma anche di ulteriori fonti, commisurando l'intensità e l'estensione delle verifiche al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.


#### 1.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di:

- recepire, con il principio di proporzionalità, il Regolamento in materia approvato dalla Banca capogruppo nella seduta consiliare dello scorso 18 ottobre 2023;
- descrivere le diverse fasi del processo per la corretta gestione della clientela di Flowe – SB S.p.A., che rientra nelle fattispecie di Persone Esposte Politicamente come previsto dalla normativa vigente, tenuto conto altresì delle "buone prassi" richiamate nella menzionata comunicazione della Banca d'Italia;
- richiamare ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, in relazione all'assetto organizzativo, ai compiti e alle responsabilità.

Con riferimento alla "Policy sulle modalità di redazione, approvazione, diffusione ed aggiornamento della normativa interna", il presente documento si colloca quindi al secondo livello della piramide documentale richiamata nello schema seguente.





## 1.2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Regolamento si compone complessivamente di 6 capitoli, oltre al presente e agli allegati.

Di seguito sono descritte sinteticamente le principali tematiche trattate in ogni capitolo:

## Capitolo 2: Gli attori coinvolti

Obiettivo del Capitolo è descrivere e richiamare ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo oggetto del presente documento, definendo modalità di integrazione e coordinamento previste nei casi di processo di carattere interfunzionale.

## Capitolo 3: Il processo

Obiettivo del Capitolo è descrivere gli aspetti di carattere organizzativo, il processo e le modalità di interazione con altre entità organizzative o di società terze, interne o esterne al Gruppo Mediolanum, in relazione al processo oggetto di regolamentazione, gli strumenti utilizzati e gli output attesi dalle fasi in cui il processo è articolato.

## Capitolo 4: Definizioni



Obiettivo del Capitolo è fornire le definizioni di dettaglio della terminologia specifica utilizzata nel Regolamento.

## Capitolo 5: Il contesto normativo esterno

Obiettivo del Capitolo è descrivere il quadro normativo esterno di riferimento del processo oggetto di regolamentazione (es. normativa di primo e secondo livello).

## Capitolo 6: Le policy e la normativa interna di riferimento

Obiettivo del Capitolo è descrivere le fonti informative interne al Gruppo Mediolanum (es. *policy*, procedure operative, regolamenti di processo) che presentano relazioni con il processo in esame.



#### 2 Gli attori coinvolti

Gli attori, ovvero le unità organizzative aziendali coinvolte a vario titolo nel processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente (c.d. PEP) sono di seguito richiamati, con evidenza esclusivamente del ruolo specificatamente attribuito nel processo medesimo.

#### 2.1 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La **Funzione Antiriciclaggio di Flowe**, è responsabile, secondo un approccio *risk* based, del presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e degli adeguamenti dei processi in base all'evoluzione del contesto normativo. Pone particolare attenzione all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione, nonché dei sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione di operazioni sospette. Per quanto attiene alla clientela qualificata come PEP, la Funzione Antiriciclaggio:

- monitora ed effettua specifici controlli di secondo livello sulla corretta identificazione della qualifica attribuita ai soggetti PEP (clienti o prospect) effettuata dal Team AML dell'Unità Banking Services e Controls;
- verifica, anche attraverso controlli a campione, la corretta applicazione del presente Regolamento da parte di tutte le unità organizzative interessate;
- fornisce supporto specialistico, qualora richiesto, nel processo decisionale per l'autorizzazione all'instaurazione/mantenimento o per l'interruzione del/i rapporto/i;
- collabora con la Direzione Risorse Umane di Banca Mediolanum nella predisposizione e, ove necessario, nella erogazione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento, su base continuativa, del personale dipendente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo;
- predispone, con il supporto del Team AML dell'Unità Banking Services e Controls, la rendicontazione periodica sulle attività svolte sui soggetti PEP da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

All'interno della Funzione Antiriciclaggio, in particolare:

- il Delegato alle segnalazioni delle operazioni sospette e/o il suo Sostituto, valuta, ad esito della istruttoria condotta dalla Funzione Antiriciclaggio, le segnalazioni di operazioni sospette su clienti/prospect, assicurandone la trasmissione all'UIF ove ritenute fondate ed archivia, con propria motivazione scritta, quelle ritenute non fondate.
- il **Responsabile Antiriciclaggio**, fornisce parere preventivo obbligatorio nel conseguente processo decisionale all'alto dirigente deputato all'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i.



#### 2.2 UNITÀ BANKING SERVICES E CONTROLS – TEAM AML

Il Team AML dell'Unità Banking Services e Controls è responsabile del corretto censimento anagrafico dei *prospect* qualificati come PEP e del relativo monitoraggio nel *continuum*, volto ad identificare l'eventuale presenza di nuovi clienti qualificabili come PEP, avvalendosi, a tal riguardo, anche dell'apposita interfaccia automatica tra l'anagrafica aziendale ed i vari *database* in uso (es. Compliance Daily Control etc...) e se necessario delle eventuali notizie presenti su Internet. Nel caso di corrispondenza con i nominativi presenti in tale *database*, l'unità effettua i dovuti approfondimenti per escludere possibili omonimie (c.d. falsi positivi) e ingaggia la Funzione Antiriciclaggio, ove necessario, per approfondimenti sulla istruttoria e/o per segnalare eventuali potenziali operazioni sospette.

Nel caso di *prospect*, l'unità si astiene dal completamento del censimento finché non è completata, con esito favorevole, l'istruttoria da parte dell'unità stessa e l'alto dirigente non abbia rilasciato la prevista autorizzazione.

A tal proposito l'Unità Banking Services e Controls effettua l'istruttoria preventiva ai fini dell'adeguata verifica rafforzata sui clienti / prospect PEP che:

- richiedono l'instaurazione di un rapporto continuativo;
- acquisiscono la qualifica di PEP nel corso della vita di un rapporto continuativo precedentemente instaurato.

#### Inoltre:

- fornisce supporto all'alto dirigente preposto, al fine della valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i con i clienti/prospect qualificati come PEP;
- segnala tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, eventuali operazioni sospette, secondo le procedure e le modalità definite internamente, allorché sappiano, sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che sia stata compiuta, sia in corso o sia tentata un'operazione di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- richiede comunque il parere della Funzione Antiriciclaggio e ne acquisisce il parere preventivo da sottoporre al soggetto approvatore/autorizzatore.

## 2.3 RESPONSABILE UNITÀ BANKING SERVICES E CONTROLS

**L'alto dirigente**, ovvero un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i



rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio, sono individuati dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o dall'Organo con Funzione di Gestione di ciascuna singola società appartenenti al Gruppo Bancario e Assicurativo. Ai medesimi compete l'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i con i clienti/prospect qualificati come PEP, o al compimento di un'operazione occasionale con tali clienti, in funzione della istruttoria condotta dall'Unità Banking Services e Controls, fermo restando il preventivo parere obbligatorio da parte del Responsabile Antiriciclaggio.

Qualora l'Alto Dirigente decida di non seguire il parere preventivo della Funzione Antiriciclaggio, lo stesso deve mantenere evidenza di tale decisione e adottare apposite iniziative per mitigare i rischi segnalati dalla Funzione Antiriciclaggio.

Il responsabile della Unità Banking Services e Controls è stato delegato per l'autorizzazione, ex art. 25, comma 4, lettera a) del d.lgs. 231/07, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con persone esposte politicamente, come definite ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/07, nel rispetto del vigente "Regolamento del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente".

Quanto sopra in linea anche con l'indicazione presente negli Orientamenti EBA in tema di "level of seniority" del soggetto deputato ad approvare l'avvio o la prosecuzione di una relazione con una persona politicamente esposta: al riguardo, il documento EBA del 1° marzo 2021 (vigenti dal 26 ottobre 2021 con recepimento da parte di Banca d'Italia) prevede che il livello appropriato di approvazione è connesso al livello del rischio associato alla relazione d'affari e il senior manager che approva una relazione d'affari con un PEP dovrebbe avere una seniority e una visione complessiva dei dati sufficiente all'assunzione di decisioni informate su questioni che hanno un impatto diretto sul profilo di rischio dell'intermediario (Orientamento n.58).

## 3 Fasi del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente

Il presente regolamento illustra le fasi del processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente (PEP).

Di seguito, è rappresentato il processo di gestione delle Persone Esposte Politicamente (PEP), che si articola nelle fase di:



- 1. Identificazione PEP;
  - a. on-boarding (prospect PEP);
  - b. continuum (cliente PEP);
- 2. Adeguata Verifica Rafforzata;
  - a. PEP "Simple";
  - b. PEP "Critical";
- 3. Valutazione e autorizzazione PEP:
- 4. Impatto sulla profilatura di rischio;
- 5. Monitoraggio nel continuo;
- 6. Rendicontazione controlli PEP.



Figura 1 - Fasi processo di gestione PEP

#### 3.1 IDENTIFICAZIONE PEP

La corretta e tempestiva individuazione delle PEP costituisce il presupposto necessario per garantire l'efficace valutazione complessiva del rischio prima dell'instaurazione del rapporto. E' quindi molto importante condurre un'attività di verifica che agevoli l'individuazione delle PEP in fase di instaurazione del rapporto e di successivo monitoraggio, utilizzando tutte le informazioni disponibili a livello aziendale ed extra aziendale.

A tal riguardo, si rammenta che la qualifica di PEP assume rilievo, ai sensi delle disposizioni vigenti, sia per il cliente che per il titolare effettivo, nonché, nel caso di polizze assicurative, per il beneficiario.

## 3.1.1 ON-BOARDING (PROSPECT PEP)

In base alle procedure vigenti, il *prospect* che intende instaurare un rapporto con la Società può operare la richiesta tramite la apposita APP (Android o Ios).

Per quanto attiene al processo, è attualmente prevista la possibilità di proseguire nell'iter di apertura del rapporto qualora il *prospect* si dichiari PEP, rimandando lo stesso ad una verifica successiva da parte della Unità Chief Service (l'eventuale omessa dichiarazione PEP da parte del *prospect* viene intercettata in fase di censimento anagrafico da parte della APP), attraverso le liste in uso (infoprovider SGR Consulting tramite modulo FCM di Temenos).

L'Unità Banking Services e Controls, che verifica il corretto caricamento dei dati anagrafici del *prospect* a sistema, esegue i controlli di merito sulle liste in uso.



L'esito del controllo sulle liste può fornire riscontro sulla possibilità che il *prospect* sia presente in una delle seguenti liste:

- PEP;
- CRIME (complete);
- TERRORISM (complete);
- Lista interne di clienti c.d. "indesiderabili"
- Altre liste.

In caso di riscontro con le liste, l'unità effettua un ulteriore controllo di tramite notizie web, al fine di comprendere se il *prospect* sia effettivamente il soggetto presente nella lista.

Qualora l'esito di tale controllo sia dubbio, ovvero non vi siano sufficienti informazioni per poter certificare l'attribuzione della qualifica di PEP, la l'unità provvederà a chiedere ulteriori informazioni direttamente al soggetto proponente, prima di procedere al completamento del censimento anagrafico.

Al termine della fase di analisi l'operatore della unità provvede:

- se il *prospect* risulta <u>non essere</u> il soggetto presente nella lista di riferimento, ad effettuare il censimento anagrafico e terminare le proprie attività;
- se il prospect risulta <u>essere</u> il soggetto presente nella lista di riferimento, a bloccare il censimento anagrafico e avviare il processo di istruttoria ai fini dell'adeguata verifica rafforzata come descritto nel paragrafo relativo.

In ogni caso, l'operatore della unità provvede a registrare i controlli e le verifiche effettuate, mantenendo evidenza della motivazione che ha portato ad escludere o ad includere il *prospect* in una delle liste di cui sopra all'interno del sistema.

Per proseguire con il censimento, l'unità deve attivare il *flag* relativo alla certificazione del PEP.

## 3.1.2 MONITORAGGIO NEL CONTINUUM

Una volta censito un cliente in Anagrafe Generale, il sistema (FCM) effettua un controllo automatico giornaliero, sull'intero parco di clienti, al fine di intercettare l'eventuale presenza di clienti in liste c.d. "negative". In caso di riscontri, il Team AML dell'Unità Banking Services e Controls riceve un "Alert" (c.d. CIF) tramite sistema con l'evidenza prodotta in fase di *matching*.

Qualora i controlli sopra descritti producano un riscontro con le liste, l'operatore di linea, analogamente a quanto avviene per il *prospect*, effettua tutte le verifiche necessarie per appurare se il soggetto sia effettivamente quello presente nella lista, anche tramite accesso a notizie web, e ove necessario, chiedendo ulteriori informazioni direttamente al cliente.



Al termine delle verifiche sopra indicate, se il cliente risulta essere il soggetto presente nella lista, l'operatore avvia l'istruttoria ai fini del processo di adeguata verifica rafforzata, come descritto nel relativo paragrafo.

Anche in questo caso, l'operatore dell'Unità Banking Services e Controls tiene evidenza dei controlli e delle verifiche effettuate, con particolare riferimento alla motivazione che ha portato ad escludere o ad includere il cliente in una delle liste di cui sopra (sempre tramite processo di evasione del "Alert" generato dal sistema). L'Unità Banking Services e Controls, al termine del processo di adeguata verifica rafforzata e della conseguente valutazione, con esito favorevole, procede ad attivare il relativo flag in anagrafe relativo alla certificazione del PEP.

## 3.1.3 PERDITA DELLA QUALIFICA DI PEP

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, i soggetti originariamente individuati come PEP perdono tale qualifica decorso un anno dalla cessazione delle cariche pubbliche ricoperte. A tal riguardo, le procedure automatiche adottate prevedono, a titolo prudenziale, che la sprofilatura avvenga esclusivamente nel momento in cui il soggetto risulti delistato da parte degli *infoprovider* utilizzati per il controllo o dopo avere valutato positivamente l'eliminazione dell'attributo di PEP da parte dell'alto dirigente preposto.

## 3.2 ISTRUTTORIA AI FINI DEL PROCESSO DI ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

L'Unità Banking Services e Controls attiva il processo di analisi preventiva volta alla valutazione del soggetto, applicando tutte le misure necessarie a "stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione".

In tale contesto, occorre sottoporre il soggetto PEP ad istruttoria specifica, ponendo particolare attenzione alla verifica della situazione economica e patrimoniale dello stesso, in modo da rendere possibile una valutazione di coerenza delle operazioni poste di volta in volta in essere e le successive decisioni in merito al mantenimento della relazione, alla sua eventuale interruzione, nonché all'eventuale inoltro di una segnalazione di operazioni sospette.

Le aree oggetto di analisi sono:

- 1) origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- 2) situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale della PEP;
- 3) situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari rientranti nella nozione di PEP:
- 4) eventuali relazioni di affari (es. partecipazioni societarie, cariche societarie, etc.);



5) eventuali relazioni e i rapporti con altri soggetti che intrattengono legami con le PEP senza averne lo *status* (es. titolare di carta prepagata).

Per ogni PEP da analizzare, l'unità predispone e istruisce apposito alert su FanBase, che sarà completato dopo le ricerche delle informazioni su *internet* o su fonti aperte indipendenti<sup>3</sup> e la eventuale ricezione di informazioni o documenti da acquisire tramite il cliente.

Difatti in assenza di dati disponibili su *internet* o su fonti aperte indipendenti, occorre chiedere al cliente la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione reddituale/patrimoniale (es. dichiarazione dei redditi, dichiarazione di successione, atti di compravendita, atti di donazione, etc..).

All'interno del "alert" l'Unità Banking Services e Controls valorizza tutte le informazioni necessarie a fornire un quadro esaustivo ed il più completo possibile, volto alla preliminare determinazione del livello di rischiosità del PEP oggetto di analisi.

Ai fini della compiuta valutazione della posizione in esame, l'unità può sfruttare il patrimonio informativo disponibile in azienda (es. informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, etc.), e ad inoltrare per competenza la pratica alla Funzione Antiriciclaggio, ai fini della valutazione dell'operazione ed ottenere il parere obbligatorio da parte del Responsabile Antiriciclaggio.

## 3.2.1 PEP AD ALTO RISCHIO (C.D. PEP CRITICAL)

Nell'ambito dell'istruttoria effettuata dall'unità, l'eventuale sussistenza di indici reputazionali negativi<sup>4</sup> relativi al PEP o ai soggetti collegati e/o l'incoerenza tra il

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per quanto sopra, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela - se gli stessi vi consentono - vengano annualmente pubblicati in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano.

La stessa cosa è prevista per il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari, i consiglieri regionali e i componenti della giunta regionale, i consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale, i consiglieri di comuni capoluogo di provincia e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Inoltre, per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e per i titolari di incarichi dirigenziali a livello statale, regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a pubblicare una serie di documenti e informazioni, come ad esempio i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rileva, a tal riguardo, la sussistenza di procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/01, eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio, pregiudizievoli di conservatoria, precedenti segnalazioni di operazioni sospette, etc.



patrimonio detenuto presso la Società e il reddito, conduce l'unità stessa a classificare lo stesso come PEP come a rischio più elevato (c.d. PEP "critical") e ad inoltrare per competenza la pratica alla Funzione Antiriciclaggio, ai fini della valutazione dell'operazione.

La Funzione Antiriciclaggio, effettua ulteriori approfondimenti sulle criticità riscontrate fornendo riscontro all'unità al fine di integrare la pratica prima di sottoporre la stessa all'alto dirigente preposto, con le proprie osservazioni, per la valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i con i clienti/prospect qualificati come PEP.

#### 3.3 VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Al termine dell'istruttoria, l'Unità Banking Services e Controls ed ottenuto il parere obbligatorio da parte del Responsabile Antiriciclaggio, sottopone, tramite Alert in ambiente FCM Temenos, la pratica all'Alto Dirigente preposto al fine della valutazione e conseguente decisione sull'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i con i clienti/prospect qualificati come PEP.

Il soggetto autorizzatore, preso visione della documentazione di cui sopra, completa la pratica con la parte di propria pertinenza indicando la decisione presa ed eventuali provvedimenti correlati (es. impostazione monitoraggio, richiesta di ulteriori informazioni, documenti, analisi, etc.) **PEP**; qualora decida di non seguire il parere della Funzione Antiriciclaggio; resta, comunque, ferma la possibilità, per i medesimi, di fornire specifiche indicazioni (es. monitoraggio della posizione, blocco accrediti/blocco investimenti), anche nel caso in cui si conformino al parere della Funzione Antiriciclaggio.

E' facoltà del soggetto autorizzatore richiedere all'unità, per particolari casistiche di PEP, una revisione dell'analisi trascorso un periodo di tempo definito. In questi casi, l'unità ripeterà l'analisi descritta in precedenza secondo le tempistiche richieste dall'alto dirigente preposto e sottoporrà la rispettiva analisi come da prassi.

Le misure poste in essere di cui sopra per conformarsi alla Direttiva 2015/849 e agli stessi Orientamenti EBA richiamati, non comportano un indebito divieto di accesso ai servizi finanziari da parte dei clienti PEP. I controlli approfonditi (adeguata verifica rafforzata) sono di natura preventiva (non criminale) e non devono essere interpretate come finalizzate a stigmatizzare le persone politicamente esposte come coinvolte in attività criminali. Rifiutare un rapporto d'affari con un PEP basandosi semplicemente sul fatto che il cliente è un PEP è contrario alla lettera e



allo spirito della Raccomandazione 12 (rif. Guidance PEP – GAFI - pubblicata a giugno 2013).

L'unità, una volta ricevuta l'autorizzazione all'instaurazione, al mantenimento e/o all'interruzione del/i rapporto/i da parte dell'alto dirigente, indirizza le relative azioni e, se richiesto, attiva il processo per la revisione periodica.

#### 3.4 PROFILATURA DI RISCHIO

Nel momento in cui il Team AML dell'Unità Banking Services e Controls "certifica" il cliente come PEP (o come soggetto appartenente ad una qualsiasi delle altre liste), a questi viene automaticamente associato un attributo in anagrafe, che comporta un incremento del punteggio di rischio nel sistema di profilatura<sup>5</sup> di +25 punti, portando lo stesso in automatico nella fascia di rischio ALTA.

Il sistema anagrafico, durante il *batch* notturno, propaga la certificazione di PEP anche a tutti i soggetti censiti in anagrafe generale che hanno un legame anagrafico su un rapporto con il soggetto PEP (es. intestatari di carta prepagata etc...).

#### 3.5 MONITORAGGIO NEL CONTINUUM

La responsabilità del monitoraggio continuum delle PEP compete all'Unità Banking Services e Controls. E' onere di questa unità segnalare tempestivamente, alla Funzione Antiriciclaggio, eventuali operazioni sospette.

Inoltre, per i soggetti qualificati come PEP per i quali è stato richiesto dal soggetto autorizzatore il monitoraggio, l'unità ripeterà l'analisi di adeguata verifica rafforzata come descritto in precedenza.

La Funzione Antiriciclaggio effettua controlli di secondo livello sull'operatività della clientela qualificata come PEP, anche attraverso i presidi e le analisi massive.

#### 3.6 RENDICONTAZIONE CONTROLLI SUI PEP

La Funzione Antiriciclaggio, supportata dall'Unità Banking Services e Controls, rendiconta al Consiglio di Amministrazione le attività svolte nel processo oggetto del presente regolamento, con la periodicità stabilità nei flussi informativi vigenti. In particolare, sono oggetto di rendicontazione le attività svolte su detti soggetti, riepilogando:

- il numero complessivo dei clienti PEP in portafoglio;
- il dettaglio di quanto lavorato ed analizzato durante il periodo (nr. PEP analizzati, nr. PEP autorizzati, nr. PEP non autorizzati).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sistema di Temenos – FCM Solutions



#### 4 Definizioni

# Persona Esposta Politicamente (c.d. PEP) - Art. 1, c.2, lett. dd) - D.Lgs. 231/2007

Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri:
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;



- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

## Città Metropolitana

Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.

#### PEP "critical":

Clienti / prospect qualificati come PEP, con riferimento ai quali è stata accertata la sussistenza di "indici reputazionali negativi" e/o la presenza di elementi di incoerenza tra il reddito e il patrimonio del cliente.

#### PEP "simple"

Clienti / prospect con riferimento ai quali è stata riscontrata l'assenza di indici reputazionali negativi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rileva, a tal riguardo, la sussistenza di procedimenti penali, procedimenti per danno erariale, procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. 231/01, eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio, pregiudizievoli di conservatoria, precedenti segnalazioni di operazioni sospette, etc.



## 5 La normativa di riferimento

Nel presente capitolo si richiama il contesto normativo nel quale opera il presente Regolamento di processo.

Si riportano pertanto, di seguito i principali riferimenti normativi adottati a livello comunitario e nazionale.

In ambito comunitario, la principale normativa di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituita dalla nella Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 "che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE" (c.d. V° Direttiva Antiriciclaggio) e nella Direttiva 2015/849/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/2015 "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione" (c.d. IV° Direttiva Antiriciclaggio).

In data 14 giugno 2022 l'EBA ha emanato gli Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849, che specificano il ruolo, i compiti e le responsabilità del responsabile della conformità ai requisiti in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), dell'organo di gestione e dell'alto dirigente incaricato della conformità ai requisiti in materia di AML/CFT nonché le politiche, i controlli e le procedure interni ai sensi degli articoli 8, 45 e 46 della direttiva (UE) 2015/849. Nell'ambito di tali orientamenti al paragrafo 43 è stato previsto l'obbligo per l'alta dirigenza di acquisire il parere del Responsabile Antiriciclaggio prima di adottare una decisione definitiva sull'accettazione di nuovi Clienti ad alto rischio o sul mantenimento di rapporti d'affari con Clienti ad alto rischio.

Banca d'Italia ha recepito questa disposizione nelle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 ('Disposizioni'), prevedendo che quando la decisione di avviare o proseguire un rapporto continuativo è sottoposta per legge all'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo della Funzione Antiriciclaggio. Il Provvedimento attuativo delle disposizioni entrerà in vigore il prossimo 14 novembre 2023.

A livello nazionale, attualmente, la principale normativa di riferimento è rappresentata da:



- D. Lgs. 22/6/2007, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale;
- D. Lgs. 21/11/2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione della Direttiva 2018/843/CE;
- le disposizioni attuative del Decreto Antiriciclaggio in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, emanate dalle Autorità di Vigilanza di Settore;
- la comunicazione della Banca d'Italia del 23 gennaio 2018: "Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte".

Completano il quadro di riferimento a livello nazionale, i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF), gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF e le Disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

Si richiamano le "Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors" (Orientamenti sull'adeguata verifica e sui fattori di rischio), pubblicate dall'EBA in data 1° marzo, le quali aggiornano le precedenti linee guida in materia, che sono state recepite da Banca d'Italia con Nota n. 5 del 04 ottobre 2021 che ha dato piena attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela (EBA/GL/2021/02), i quali assumono il valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza. Gli Orientamenti dell'EBA rappresentano una revisione di quelli emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) a giugno 2017 e recepiti in Italia con le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019. Gli Orientamenti si applicano, a partire dal 26 ottobre 2021, ai "Destinatari" delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

#### 5.1 NORMATIVA INTERNA

Il presente Regolamento fa parte del corpo normativo della Società insieme ai seguenti altri documenti:

- La Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ha quale principale obiettivo quello di definire:
  - o le regole di governo, i ruoli e le responsabilità in materia di contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da adottare nell'ambito del Gruppo;
  - o le linee guida di Gruppo per il contrasto ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



I principi richiamati nella policy trovano attuazione nella documentazione interna di dettaglio (es. regolamenti di processo, procedure operative etc.), nella quale sono meglio declinati i compiti, le attività operative e di controllo, alla base del rispetto dei principi e delle normative in tema di presidio del rischio di riciclaggio e antiterrorismo.

- il Regolamento della Funzione Antiriciclaggio, che illustra i principî guida, l'architettura organizzativa, i processi e gli strumenti adottati dalla Funzione Antiriciclaggio per adempiere ai propri compiti;
- il Regolamento del processo di adeguata verifica, in cui sono descritte le fasi dei processi di adeguata verifica, ivi compresa l'adeguata verifica rafforzata e l'adeguata verifica semplificata, le logiche sottostanti l'attribuzione del profilo di rischio, l'adeguata verifica nel continuo, e specificati ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, in relazione all'assetto organizzativo, ai compiti e alle responsabilità;
- Il Regolamento del processo di segnalazione di operazioni sospette, in cui sono descritti i principî guida, l'architettura organizzativa e le interdipendenze alla base del processo di "Segnalazione delle operazioni sospette";
- il Regolamento del processo dei controlli di secondo livello svolti dalla Funzione Antiriciclaggio, in cui sono descritte le fasi dei processi inerenti la tracciatura dei controlli di secondo livello in materia di AML, ivi compresi quelli relativi alla conservazione e registrazione, identificando eventuali azioni a mitigazione della rischiosità rilevata;
- i manuali operativi interni alla Funzione Antiriciclaggio, che descrivono approfonditamente i processi operativi di dettaglio e gli elementi alla base dei modelli di presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.